

# COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

## INDICE

### FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi Generali
- Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali
- Articolo 4 - Destinatari degli interventi sociali e priorità di accesso

### NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

- Articolo 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica
- Articolo 6 - Variazioni della situazione economica
- Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate
- Articolo 8 - Parenti obbligati per legge
- Articolo 9 - Finanziamento
- Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 11 - Segreto professionale e segreto d'ufficio
- Articolo 12 - Controlli
- Articolo 13 - Verifiche

### PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

- Articolo 15 - Sostegno economico
- Articolo 16 - Interventi e prestazioni
- Articolo 17 - Destinatari
- Articolo 18 - Esclusioni dai benefici
- Articolo 19 - Assistenza domiciliare
- Art. 20 - Destinatari
- Art. 21 - Modalità di accesso ed esclusione
- Art. 22 - Contribuzione
- Articolo 23 - Inserimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti in strutture residenziali a ciclo continuativo
- Articolo 24 - Integrazione della retta
- Articolo 25 - Inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno
- Articolo 26 - Destinatari
- Articolo 27 - Soggiorni climatici
- Articolo 28 - Destinatari
- Articolo 29 - Servizio di telesoccorso-telecontrollo.
- Articolo 30 - Norme transitorie e finali

## **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune esplica in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza e sostegno sociali, attribuiti allo stesso dalla normativa nazionale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nelle persone stati di bisogno, disagio, emarginazione.

2. Il Comune è al servizio del cittadino e ne tutela i diritti; agisce nel rispetto degli ideali della solidarietà, dell'uguaglianza, della giustizia, della libertà, della pace e si ispira ai principi della partecipazione, della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

3. Il presente regolamento definisce pertanto il sistema di servizi sociali comunali fruibile dai propri cittadini, frutto anche dell'integrazione fra soggetti pubblici e del privato sociale, che riconosce nella famiglia un valore ed una risorsa fondamentali per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Ente.

4. Tutti i servizi comunali sono espletati nel rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino e il Comune promuove la solidarietà della comunità locale e attua l'assistenza sociale con l'obiettivo di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico, che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione e garantisce a ciascuno il libero sviluppo della personalità e la piena partecipazione alla vita della comunità. Si adopera per favorire l'integrazione fra i popoli ed attua politiche di integrazione degli immigrati.

5. Il Comune riconosce come uno degli strumenti essenziali per la crescita del cittadino del domani l'impegno formativo della famiglia, della scuola e delle associazioni di tipo educativo e formativo presenti sul territorio.

Obiettivo del presente regolamento è disciplinare i principi e le modalità a cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

6. Ai sensi dell'art. 124 della L.R.11/2001 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

7. Sono escluse dal sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

### **Articolo 2 – Principi Generali**

1. Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;

- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria in ambito socio-assistenziale, dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Anche nell'ambito degli interventi e dei servizi sociali, i procedimenti amministrativi vengono attuati secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione. L'effettiva fruibilità delle prestazioni da parte di ogni cittadino è regolamentata da requisiti di accesso specifici e da condizioni soggettive, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa.

### **Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali**

1. Il Comune di Grezzana, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e psicologico, che creano situazioni di bisogno o fenomeni di marginalità e discriminazione nei diversi contesti di vita quotidiana, impedendo alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, tramite la promozione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza;
- riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali e la dignità della persona umana, quali: l'informazione, l'orientamento, il sostegno e l'accompagnamento, la riservatezza, il rispetto, l'equità di trattamento, l'imparzialità, la personalizzazione degli interventi e dei progetti e la loro condivisione con i destinatari, la valutazione partecipata e la promozione dell'autonomia personale;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età. Assicurare la fruibilità delle strutture, la qualità, l'appropriatezza, la personalizzazione degli interventi e la sostenibilità economica dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e rispondano alle esigenze specifiche della persona;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione, assicurando altresì la vigilanza sulla condizione minorile;
- promuovere la tutela della persona anziana e della persona disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che promuovano la scelta della permanenza nel proprio abituale contesto di vita, evitando, per quanto possibile, il ricorso al ricovero in struttura protetta;
- promuovere e sostenere iniziative a favore di famiglie, giovani e anziani.

### **Articolo 4 – Destinatari degli interventi sociali e priorità di accesso**

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi del sistema dei servizi sociali, nel rispetto della normativa vigente e senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti nel Comune di Grezzana.

2. Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, chiarezza e trasparenza, efficienza ed efficacia. E' garantita a tutti la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali, economiche e sociali peculiari di ogni singola persona.

3. Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
2. incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
3. inadeguatezza e/o mancanza di una rete parentale;
4. disabilità certificata a norma della L. 104/'92 e successive modifiche ed integrazioni;
5. sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

## **NORME GENERALI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **Articolo 5 - Criteri per la determinazione della situazione economica**

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dai relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui sopra, aggiornato all'ultima dichiarazione dei redditi, è applicato con riferimento all'intero nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonché dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dell'art. 1-bis del D.P.C.M. n. 242/2001.

### **Articolo 6 - Variazioni della situazione economica**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 130/2000, è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità di dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (decesso di un componente del nucleo familiare, nascita di un figlio, adozione o affido, dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ecc.).

2. Per particolari ed eccezionali casi, su proposta documentata e motivata da parte dell'assistente sociale, sono previsti interventi straordinari eccedenti le quote di contribuzione previste e/o non rientranti nella tabella di cui all'art. 17.

3. Viene ritenuta rilevante la perdita o acquisto di attività lavorativa e aumenti o diminuzioni di emolumenti e/o entrate a qualsiasi titolo percepite.

## **Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda di prestazioni sociali agevolate**

1. Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, deve essere presentata istanza avvalendosi dell'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali dei servizi sociali.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato o da un componente il suo nucleo familiare, dal legale rappresentante, curatore, tutore. Unitamente alla domanda, il richiedente deve presentare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Il Servizio Sociali potrà richiedere ogni documentazione ritenuta utile, sia ai fini all'istruttoria della domanda, sia ai fini della veridicità della situazione dichiarata.
4. Il richiedente sarà inoltre informato che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

## **Articolo 8 - Parenti obbligati per legge**

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono:
  - a) il coniuge;
  - b) i figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
  - c) i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
  - d) i generi e le nuore;
  - e) i suoceri;
  - f) i fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.
2. Possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

## **Articolo 9 - Finanziamento**

1. Ogni anno l'amministrazione iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali.

## **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.
2. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale.

## **Articolo 11 - Segreto professionale e segreto d'ufficio**

1. Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale. L'accesso agli schedari e alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune, al relativo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e alla Magistratura. L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

2. Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003.

## **Articolo 12 - Controlli**

1. Ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata, il Comune effettua:

- controllo su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- controllo a campione delle prestazioni sociali agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Amministrazione Pubblica.

2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune chiede al richiedente chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, si procederà immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

3. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dalla Legge n. 445/2000, art. 76, il Comune segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 13 - Verifiche**

1. Il Comune si riserva di controllare l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno reso possibile l'accesso ai benefici. Gli stessi possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento si verificassero eventi che modificano le condizioni iniziali.

## **Articolo 14 - Soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate.**

1. Per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate previste nel presente Regolamento vengono individuate le soglie di accesso, così come indicate nelle tabelle di cui all'articolo 17, punto 2, da rivalutarsi annualmente.

## PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

### Articolo 15 – Sostegno economico

1. Per "sostegno economico" si intende qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta che indiretta erogata con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana.

2. L'integrazione economica diretta consiste in un contributo a carattere integrativo e non sostitutivo della spesa che il cittadino è chiamato a sostenere. Il contributo viene erogato a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni gravi.

3. L'integrazione economica indiretta consiste in un contributo con carattere temporaneo. Tale contributo non viene concesso sotto forma di denaro ma tramite agevolazioni, servizi, esoneri parziali o totali dal pagamento di servizi comunali. Vengono esclusi contributi per il pagamento di tasse per patrimonio (es. IMU).

### Articolo 16- Interventi e prestazioni

1. La concessione dei contributi avviene compatibilmente con lo stanziamento previsto dal Comune in sede di bilancio di previsione annuale.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla previsione, ove possibile, del concorso dei familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge, ai sensi degli artt. 433 e 437 del C.C., in relazione alle loro condizioni economiche accertate, anche d'ufficio, tramite i competenti uffici comunali.

### Articolo 17 - Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni, sono i cittadini con disagio socio-economico, iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Grezzana.

2. Per essere ammessi ai benefici i richiedenti devono rientrare nei parametri ISEE della seguente tabella:

SOGLIA MINIMA ISEE	SOGLIA MASSIMA ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUTO IN RAPPORTO ALLA SPESA
€ 0	€ 6.440,59 Pensione minima INPS anno 2013	50%
€ 6.440,60	€ 7.084,65 Pari a 1,10 della pensione minima INPS anno 2013	30%
€ 7.084,66	€ 7.728,71 Pari a 1,20 della pensione minima INPS anno 2013	20%
€ 7.728,72	€ 8.372,77 Pari a 1,30 della pensione minima INPS anno 2013	10%



I valori della tabella di cui sopra vengono aggiornati annualmente sulla base dell'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno di riferimento dell'istanza di contributo. La quota massima contributiva per ciascun intervento viene stabilita in € 1.500,00= annuali.

3. I richiedenti debbono, altresì, essere privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. In deroga a quanto sopra, per particolari ed eccezionali casi, su proposta documentata e motivata da parte dell'assistente sociale e /o di servizi specialistici, sono previsti interventi straordinari o continuativi, eccedenti le quote di contribuzione del presente articolo, ed è, sempre previa relazione sociale, possibile ammettere alla prestazione situazioni in cui l'attestazione I.S.E.E. non sia più rappresentativa della situazione socio-economica della famiglia.

5. La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

### **Articolo 18 - Esclusioni dai benefici**

1. Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano rifiutato offerte di lavoro proposte attraverso i servizi mirati, attivati in forma associata a livello di Ambito territoriale, finalizzati all'inserimento lavorativo, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
- b) vi sia evidente discordanza tra le condizioni socio-economiche dichiarate e quelle risultanti dalle relazioni redatte in merito da parte dell'Ufficio Servizi sociali;
- c) usufruiscano già di servizi, agevolazioni, rimborsi erogati da altri enti.

### **Articolo 19- Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare, previsto come servizio essenziale dalla Legge n. 328/2000, ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, supportando le famiglie e assicurando interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

2. Esso promuove inoltre un tessuto relazionale e una rete di servizi integrati e coordinati sul territorio con i servizi sanitari di base e i servizi specialistici.

3. Il servizio esplica tali funzioni attraverso le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale (abbigliamento, alimentazione bagno, mobilitazione, medicazioni semplici);
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- socializzazione e supporto educativo
- supporto e sostegno alla famiglia con informazioni utili nell'espletamento degli atti quotidiani della vita;
- preparazione pasti a domicilio.

## **Art. 20 – Destinatari**

1. Il servizio è rivolto alle persone anziane e/o minori residenti nel territorio del Comune di Grezzana.
2. In via prioritaria verranno privilegiate le situazioni:
  - di persone sole o coppie sole di anziani parzialmente e/o non autosufficienti cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
  - di rete familiare mancante;
  - di persone non autosufficienti in temporaneo bisogno di assistenza con precarie condizioni economiche;
  - di nuclei familiari con minori qualora la famiglia non sia in grado di provvedere autonomamente al normale funzionamento quotidiano.

## **Art. 21 – Modalità di accesso ed esclusione**

1. La richiesta viene presentata all'assistente sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine o da persona con legame affettivo o dall'assistente sociale stessa in base alla propria valutazione.
2. La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individuale completandolo con il conteggio dell'ISEE presentato dal richiedente.
3. Per l'esclusione dal servizio vengono tenute in considerazione:
  - l'aspetto sanitario (persona autosufficiente);
  - la relazione parentale;
  - la situazione economica;
  - il godimento di una serie di benefici economici (come per esempio Assegno di cura/, indennità di accompagnamento, contributo badanti ecc);
  - quando la prestazione è già erogata da altri enti.
4. Tali parametri costituiscono la base per la formazione dell'eventuale lista d'attesa.
5. Nel caso in cui l'assistente sociale ne ravvisi la necessità in base alla complessità della situazione, può chiedere l'attivazione della Unità Valutativa Multidimensionale per valutare l'accessibilità al servizio domiciliare comunale ed integrarne le prestazioni con altre di tipo sanitario.
6. L'erogazione del servizio che non può superare un massimo di 5 ore settimanali è legata alla disponibilità delle risorse previste in bilancio.

## **Art. 22 – Contribuzione**

1. Sulla base del valore I.S.E.E., il livello di contribuzione a carico dell'utente, in relazione al costo sostenuto dal Comune, è il seguente:

SOGLIA MINIMA ISEE	SOGLIA MASSIMA ISEE	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE
€ 0	€ 6.440,59 Pensione minima INPS anno 2013	0%
€ 6.440,60	€ 7.084,65 Pari a 1,10 della pensione minima INPS anno 2013	10%
€ 7.084,66	€ 7.728,71 Pari a 1,20 della pensione minima INPS anno 2013	20%
€ 7.728,72	€ 8.372,77 Pari a 1,30 della pensione minima INPS anno 2013	50%
€ 8.372,78	valori superiori	100%

1. Il trasporto per il pasto a domicilio è gratuito, il costo del pasto è a totale carico dell'utente.
2. Per gravi situazioni motivate dall'assistente sociale si potrà derogare dai parametri previsti per la contribuzione sia per il servizio domiciliare, sia per i pasti a domicilio.
3. Sono esclusi dal servizio i cittadini che, pur in possesso dei requisiti, rifiutano in tutto o in parte il progetto così come predisposto dall'Ufficio Servizi sociali del Comune.

### **Articolo 23 – Inserimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti in strutture residenziali a ciclo continuativo**

1. L'inserimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, presso strutture residenziali a ciclo continuativo, viene attuato nel caso in cui questi necessitino di prestazioni non attuabili a domicilio. La richiesta deve essere inoltrata al Distretto Socio-Sanitario di appartenenza.

### **Articolo 24 - Integrazione della retta**

1. Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica a favore di anziani inseriti in strutture protette.

La richiesta di integrazione ha luogo esclusivamente nel caso in cui l'anziano non sia in grado di far fronte al pagamento dell'ammontare della retta con il proprio reddito e con ogni entrata a qualunque titolo percepita, tenendo conto anche di quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

2. Il Comune garantisce l'intervento limitatamente alle persone non autosufficienti per le quali la Regione concede il rimborso della quota-parte di retta.

3. L'integrazione della retta da parte del Comune di Grezzana non avviene se l'anziano possiede un patrimonio mobiliare e/o immobiliare tale che possa permettere il pagamento dell'intera retta.
4. L'intervento è comunque concesso nel caso in cui nell'unico immobile di proprietà del ricoverato risiedano il coniuge e i figli.
5. Per poter accedere all'integrazione della retta da parte del Comune, l'utente (o un familiare dello stesso) deve sottoscrivere un accordo con l'Amministrazione Comunale, con il quale si impegna a:
- A) ad utilizzare le risorse economiche di cui ha disponibilità giuridica, come di seguito elencate:
    - 1) proventi derivanti dai trattamenti economici, anche arretrati, di qualsiasi natura in godimento;
    - 2) patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc.);
    - 3) patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'immobile di civile abitazione già adibito a residenza dello stesso e utilizzato dai componenti il nucleo familiare presenti al momento dell'ingresso nella Struttura o dell'accertamento della condizione di non autosufficienza;
  - B) a delegare il Comune o la Struttura presso la quale è ospitato alla riscossione dei proventi erogati a qualsiasi titolo da Enti e/o Istituzioni o, in alternativa, ad aprire apposito conto corrente (non cointestato con altre persone) presso il quale vengano accreditate tutte le somme predette, con contestuale ordine di pagamento continuativo a favore del Comune o della Struttura medesima e autorizzazione all'invio o alla lettura dell'elenco dei movimenti di conto corrente a favore del Comune di Grezzana;
  - C) a trasmettere, su richiesta dell'Ufficio competente, tutta la documentazione relativa alla propria posizione reddituale e patrimoniale.
6. Se l'inserimento avviene per persone prive di una rete familiare e nell'eventuale assunzione dell'integrazione della retta da parte del Comune, il Comune lascerà a disposizione del ricoverato la somma mensile di € 100,00 per le esigenze personali.

### **Articolo 25 – Inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno**

1. Per strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno per soggetti in età minore si intendono le comunità caratterizzate da una dimensione di vita di tipo familiare che, nell'accoglienza di minori, integrano o sostituiscono temporaneamente le funzioni genitoriali e familiari compromesse.
2. Esse si configurano come comunità ad alta valenza educativa e professionale, assicurando al minore protezione, mantenimento, assistenza e partecipazione alla vita sociale ed offrendo al medesimo un ambiente socio-educativo relazionale in cui possa sviluppare ed esprimere la propria personalità, le proprie risorse e le proprie capacità.

### **Articolo 26 - Destinatari**

1. L'inserimento di minori in strutture residenziali a ciclo continuativo e/o diurno viene attivato nei casi in cui questi necessitino di prestazioni non attuabili a domicilio o dietro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile.
2. L'inserimento viene attivato indipendentemente dalla situazione economica della famiglia.

## **Articolo 27 – Soggiorni climatici**

1. Il servizio vacanze per anziani autosufficienti mira a realizzare e consolidare processi di socializzazione e creare occasioni di svago.
2. Il Comune di Grezzana aderisce attraverso il versamento di una quota pro abitante al “Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici” che organizza il servizio.

## **Articolo 28 - Destinatari**

1. Il servizio è rivolto a tutti gli anziani e residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto i 60 anni e con una situazione socio-sanitaria tale da poter partecipare al soggiorno stesso.
2. Le persone interessate presentano la richiesta presso gli uffici amministrativi dei servizi sociali nei tempi previsti annualmente.
3. Il servizio è a pagamento e le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale.
4. A fronte della quota di partecipazione il Comune, nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei criteri fissati nel presente regolamento, può intervenire, su apposita richiesta, a favore dei soggetti che si trovano in condizioni di particolare disagio socio-economico, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento.

## **Articolo 29 – Servizio di telesoccorso-telecontrollo.**

1. Il servizio di telesoccorso-telecontrollo è rivolto ad anziani ed adulti con particolare riguardo a persone a rischio sanitario che vivono sole o in coppie isolate.
2. Il servizio è gestito dalla Regione Veneto e si pone come ulteriore supporto per la domiciliarità.
3. La richiesta va presentata, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio Servizi Sociali, corredata dall'ISEE e da eventuale documentazione sanitaria. L'Ufficio provvede alla trasmissione telematica della richiesta, per la conseguente consegna dell'apparecchiatura.
4. Il servizio telecontrollo/telesoccorso funziona tramite telefono fisso, mediante il quale l'anziano è collegato ad un centro operativo funzionante 24 ore su 24, in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente tutte le risorse necessarie per un intervento urgente.
5. Il servizio, in deroga alle disposizioni regionali, non prevede contribuzione da parte degli utenti.

## **Articolo 30 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento si applicherà a partire dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio sociale comunale.
2. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.